

N. 559/06 R.G. TRD
N. 10170/06 R.G. N.R.
N. 1818/06 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE ORDINARIO DEL RIESAME
Sezione XI penale
29 MAR. 2006
Il Giudice



Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione XI penale - in funzione di Giudice del riesame

nella persona dei magistrati:

Dott. Enrico Tranfa	Presidente
Dott. Guido Piffer	Giudice est.
Dott. Emilio Tomaso Epidendio	Giudice

a scioglimento della riserva di cui all'udienza in camera di consiglio in data 25 marzo 2006 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 309 c.p.p. da:

~~_____~~ ivi residente in via _____
e avv. I _____ del foro di Milano _____ - dif. avv.

in atto detenuta a San Vittore

con atto depositato in data 16.3.06 (atti pervenuti il 21.3.06) senza indicazione di motivi

avverso l'ordinanza del GIP di Milano in data 15 marzo 2006 con la quale veniva applicata la misura della custodia in carcere, in ordine ai seguenti reati:

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

1) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 1° e 2° comma, 110, 112 nr. 1, 419, 423 c.p., 4 l. 895/67, perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate (concorso materiale e morale), in concorso formale ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche al fine di commettere il delitto di violenza a pubblici ufficiali indicato nella presente imputazione:

- essendo stata organizzata ed autorizzata da tempo dall'autorità di P.S. una manifestazione politica nazionale del "Movimento Sociale Fiamma Tricolore", che si sarebbe dovuta tenere in Milano, dalle 15,00 alle 19,00, con partenza da Piazza Oberdan a Piazza S. Babila;
- avendo loro, facenti parte di un gruppo di estrazione politica avversa, organizzato una conferenza stampa in Piazza Lima, anche con l'intenzione di occupare poi Piazza Oberdan, destinata al legittimo raduno dei manifestanti di destra;

sd

- essendo stato organizzato un servizio di ordine pubblico, composto da vario personale delle Forze dell'Ordine, schieratosi tra Piazza Lima e Piazza Oberdan, al precipuo scopo di impedire il contatto tra le due fazioni avverse;

portavano con sé artifici esplodenti, bottiglie molotov, bombe-carta imbottite di chiodi, razzi pirotecnici, benzina e liquidi incendiari, e commettevano plurimi fatti di devastazione e di incendio. In particolare:

- utilizzavano l'arredo urbano e stradale, cassonetti dell'immondizia ed un ciclomotore, per costruire una barricata che poi davano alle fiamme;
- incendiavano le autovetture parcheggiate nella via;
- distruggevano le vetrine di diversi esercizi commerciali lunga la pubblica via;
- appiccavano le fiamme ad un negozio di propaganda elettorale appartenente ad Alleanza Nazionale ("AN Point"), in civico 8 di Corso Buenos Aires,
- impedivano con violenza l'intervento dei Vigili del Fuoco al fine di consentire e di fatto consentendo la conseguente propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti, causando gravi pericoli per la sicurezza pubblica;

Con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguire quello indicato al capo seguente.

Con l'aggravante consistita nell'aver partecipato al reato più di cinque persone.

In Milano, in data 11 marzo 2006.

- 2) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 336, 339 c.p., perché, in concorso fra loro (concorso materiale e morale), mediante le condotte e con le modalità indicate nel precedente capo d'imputazione, usavano violenza nei confronti degli agenti e degli ufficiali di P.G. in servizio di ordine pubblico, pubblici ufficiali, per costringerli ad interrompere quel servizio ed omettere dunque atti conformi ai loro doveri; impedire che il corteo non autorizzato, di cui facevano parte anche gli indagati, giungesse a contatto fisico con l'altro gruppo politico, "Movimento Sociale Fiamma Tricolore", che si sarebbe dovuto radunare lecitamente in Piazza Oberdan in Milano, a partire dalle ore 15,00.

Fatto aggravato perché commesso da più di cinque persone riunite, con armi e travisate.

In Milano, in data 11 marzo 2006.

PREMESSO

che nell'atto di impugnazione la difesa si è riservata i motivi;

che all'udienza camerale la difesa di _____ non ha contestato la sussistenza dei reati in contestazione sotto il profilo oggettivo, ma ha contestato la sussistenza di gravi indizi del concorso dell'indagata nei reati stessi, ed ha chiesto la scarcerazione dell'indagata o in subordine l'applicazione degli arresti domiciliari;

RITENUTO

che l'ordinanza impugnata deve essere confermata per le ragioni qui di seguito esposte.

1.1. Con il provvedimento impugnato il GIP di Milano ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza desumibili: dagli elementi direttamente constatati dagli operanti, da quanto sequestrato in possesso degli indagati concorrenti nei reati indicati in premessa o nei luoghi

file

teatro dei fatti, dalle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti, elementi tutti non contrastati (ma talora anzi avvalorati) dalle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di udienza di convalida.

Osserva in particolare il GIP che l'arresto delle persone indicate in premessa (tra le quali l'attuale ricorrente) è stato eseguito da ufficiali e agenti di p.g. in servizio presso il Comando Provinciale CC di Milano, nel pomeriggio del giorno 11.3.06 (il verbale riporta le ore 20.00, dopo gli atti di accertamento effettuati in caserma), nelle circostanze così schematicamente sintetizzabili:

- Nella giornata dell'11.3.06 era stata organizzata da gruppi appartenenti al c.d. "antagonismo" una manifestazione non autorizzata per impedire una sfilata, prevista per le ore 15.00, del movimento "Fiamma Tricolore". I militari hanno precisato che le intenzioni bellicose di tale manifestazione non autorizzata si potevano già desumere dai messaggi rinvenuti in rete internet e dalle acquisizioni informative circa riunioni tenutesi in diversi centri sociali cittadini.
- Verso le ore 11.30 - 12.00, un gruppo di 200 - 300 elementi, formati da gruppi di diversi centri sociali cittadini si riuniva in piazzale Lima, si compattava e si dirigeva quindi verso piazza Oberdan, percorrendo il corso Buenos Aires.
- Alle ore 12.00 una pattuglia dei CC Stazione di Muggiò (MI), in servizio in territorio cittadino, veniva circondata dal gruppo dei manifestanti che a colpi di bastone distruggevano il lunotto posteriore della vettura militare. I militari riuscivano ad invertire la marcia e così a dirigersi verso piazza Loreto per sfuggire all'accerchiamento.
- Il gruppo compatto dei manifestanti formatosi in piazza Lima percorreva la strada verso Porta Venezia con grida e slogan aggressivi verso le ff.oo. e giunto ad un centinaio di metri dallo schieramento delle forze di polizia (già schierato per impedire il prevedibile scontro con i manifestanti della frangia avversa) iniziava un nutrito lancio di pietre e ordigni esplosivi provocando ferimenti fra i militari e gli agenti in servizio di O.P.
In tale frangente un Carabiniere in servizio al Battaglione Lombardia veniva colpito da un razzo (probabilmente lanciato da un apparato per segnalazione marina) e rimaneva ferito.
- Le forze di polizia operavano una prima carica alla quale i manifestanti rispondevano con una barricata formata da cassonetti, pezzi di arredo urbano e un ciclomotore, lanciando altri "artifici pirotecnici" (razzi e molotov) da dietro la barricata.
- Oltre a queste azioni, gli stessi manifestanti davano fuoco ad alcune autovetture parcheggiate sulla via e protetti, in tal modo, dalla barriera di fuoco iniziavano una sistematica opera di devastazione di luoghi, distruggendo le vetrine di alcuni esercizi commerciali (fra cui, in particolare, il Mc Donald di via Tunisia) e appiccando le fiamme ad un locale in uso al partito Alleanza Nazionale.
A seguito di tale azione incendiaria i dimostranti provocavano l'incendio degli appartamenti del primo piano del palazzo ove era sito tale locale.
Gli autori dei fatti, inoltre, impedivano ai vv. ff. di intervenire.
- Le forze di polizia, a fronte della grave situazione che si era creata, effettuavano una seconda carica e riuscivano a sfondare la barriera.

S. M.

Un gruppo di manifestanti, a quel punto, cercava rifugio al n. 15 di Corso Buenos Aires, ma veniva notato dal personale operante e, anche grazie alle indicazioni dei cittadini presenti sul luogo, veniva individuato e bloccato dai militari dopo la apertura del portone dell'edificio.

Al momento dell'intervento gli arrestati gettavano a terra gli indumenti atti a celare il viso e il materiale contundente di cui ai verbali di perquisizione e sequestro.

Nel verbale di arresto i militari operanti hanno precisato che:

- la barriera di fuoco creata dai manifestanti aveva provocato l'incendio delle auto parcheggiate nei pressi;
- nel corso della loro azione, gli autori del fatto avevano costretto un automobilista a scendere dal mezzo allo scopo di appiccare fuoco al suo veicolo;
- l'intervento al civico (ove concretamente sono stati fermati tutti gli odierni arrestati) era stato effettuato su segnalazione di due commesse del negozio di Corso Buenos Aires (C. Buenos Aires), identificate dai militari) che avevano segnalato agli operanti la presenza dei dimostranti in fuga;
- a seguito di irruzione nel portone di detto civico, i militari avevano notato che i giovani ivi asserragliati abbandonavano a terra corpi contundenti e armi improprie: in particolare dal verbale di sequestro redatto dai Carabinieri risulta che presso il citato civico n. 15 sono stati rinvenuti: un manico di accetta; un bastone di legno; un manico di scopa; un tubo metallico con impugnatura; numerose pietre; una borsa con un chilogrammo circa di chiodi da carpentiere da cm. 1,3; quattro scudi in plastica o legno, due "mephisto" per occultare il volto, una maglietta nera annodata in modo da coprire la testa ed in parte il volto; una bandana; una felpa nera con cappuccio; un berretto verde idoneo a coprire il volto; un k-way con cappuccio; un foulard rosso; un berretto da basket; una sciarpa; due paia di guanti; dieci accendini; quattro moschettoni;
- sulla persona del [redacted] era stato trovato un coltello a serramanico di genere proibito.

Osservava ancora il GIP che:

- unitamente agli atti irripetibili di p.g. fin qui riassunti erano state allegate dal p.m. le relazioni di servizio dei militari in servizio presso i Battaglioni CC "Veneto" e "Piemonte" da cui risulta che: i manifestanti, durante la prima fase degli scontri, avevano lanciato contro le forze dell'ordine bombe carta, bottiglie incendiarie, pietre, fumogeni e razzi pirotecnici.
- agli atti erano state acquisite le dichiarazioni di [redacted] - dipendente della [redacted] di Corso B. AIRES - che ha confermato di avere visto il gruppo delle persone fermate dai CC staccarsi dai manifestanti ed entrare nel cortile del civico [redacted], inseguito dalle forze di polizia. Il teste ha poi aggiunto che "la gran parte" delle persone aveva in testa berretti e cappucci che coprivano parzialmente il volto e la testa.
- gli operanti avevano anche raccolto le testimonianze delle commesse [redacted] e [redacted] che in relazione ai soggetti arrestati hanno riferito di averli tutti visti staccarsi dal corpo principale della manifestazione e introdursi nel civico [redacted]; entrambe le testimonianze hanno poi riferito che il gruppo da loro notato entrare nel cortile erano formato da soggetti travisati che portavano in mano bastoni e sassi; la teste [redacted] ha anche aggiunto di avere visto che gli stessi soggetti compivano atti vandalici su una Porche ivi parcheggiata, infrangendone i vetri forse con una spranga.

Veniva poi ulteriormente precisato dal GIP che dagli atti redatti contestualmente dalla Questura e, in particolare, dalla annotazione del Vice Questore Ciccimarra, risulta che la "contromanifestazione" organizzata dai gruppi "antagonisti" era stata preannunciata in rete internet attraverso il sito INDYMEDIA ed era stata oggetto di una assemblea in data

Dela

- bombe carta (uno di tali ordigni, armato con chiodi a tre punte di estrema pericolosità è stato sequestrato dalla DIGOS lungo il viale in cui si era tenuta la manifestazione);
- per contrastare le forze dell'ordine i manifestanti non avevano esitato ad **incendiare auto e altri oggetti per creare una barriera verso gli agenti e i militari in servizio di O.P.**
 - dopo avere attaccato le forze di polizia, i partecipanti alla azione violenta si erano abbandonati ad una **azione indiscriminata, violenta e distruttiva contro esercizi pubblici, negozi e locali adibiti a sito di propaganda elettorale di A.N., non rinunciando a dare fuoco all'edificio in cui era sita quest'ultima, così provocando coscientemente e volontariamente l'incendio delle abitazioni poste al primo piano dell'edificio.**

Riteneva in particolare il GIP pacificamente sussistente il reato di cui all'art. 419 c.p. non essendo la distruzione di vetrine e di oggetti di pubblica utilità riconducibile ad un semplice danneggiamento (seppur aggravato e continuato), ma essendo da inquadrare nella violenta reazione dei manifestanti allo sbarramento che le forze di polizia stavano operando per impedire contatti fra il corteo degli "antagonisti" e quello dell'avversa parte politica: tale reazione violenta e indiscriminata era chiaramente finalizzata a minacciare **la sicurezza e la tranquillità pubblica**, non essendovi altra spiegazione ragionevole del fatto che gli autori delle violenze, oltre ad avere attaccato luoghi in qualche modo simbolici (nella loro visione politica) come il **MC DONALD** o i **locali in uso al partito di A.N.**, si siano letteralmente abbandonati a **violenze gratuite contro altri negozi e autovetture**, creando una situazione di **gravissimo allarme fra la popolazione civile**, addirittura costringendo un cittadino a scendere dall'auto per dare fuoco alla sua vettura.

Oltre al reato di cui all'art. 419 c.p. sussisteva – secondo il GIP – l'ipotesi di cui all'art. 423 c.p. essendo stato **appiccato fuoco ad alcune vetture, a masserizie varie e ad un edificio**; e quella di cui all'art. 4 legge 895/67 essendo stati utilizzati **ordigni esplosivi quali bottiglie incendiarie e bombe carta imbottite di chiodi.**

1.3. Con riferimento alle posizioni dei singoli indagati il GIP ha evidenziato la circostanza che ognuno di essi è stato arrestato in quanto appartenente al gruppo dei manifestanti rifugiatisi all'interno del civico _____: costoro hanno cercato, dapprima, di sbarrare l'ingresso dei militari e quindi sono stati visti abbandonare i corpi contendenti e le armi improprie che impugnavano o recavano con loro, cercando di occultare tali oggetti sulle scale del palazzo e nell'ambiente circostante. A riscontro di tale circostanza risulta che i militari e la polizia hanno effettivamente sequestrato in quel cortile: **bastoni, mazze, tubi, scudi in plastica e legno con impugnatura** (indubbiamente utilizzabili per lo scontro con le forze dell'ordine), **un coltello, passamontagna e caschi, indumenti idonei al travisamento della persona.** Osserva ancora il GIP che proprio il ritrovamento, in quel luogo, di arnesi e oggetti da utilizzare per l'azione violenta porta a ritenere che le persone fermate facessero parte del **gruppo compatto che aveva dato luogo ai fatti di devastazione, incendio e violenza di cui ai capi 1 e 2**, mentre non ha alcuna rilevanza il fatto che non esista, allo stato, un documento visivo che documenti la partecipazione diretta degli arrestati agli specifici episodi di devastazione, essendo evidente che gli stessi hanno concorso, sia sul piano oggettivo che su quello morale, al compimento della **complessiva azione violenta descritta nei capi 1 e 2.**

Osserva poi specificamente sul punto che:

- il gruppo dei dimostranti violenti si è mosso sempre come un **insieme compatto**;

lier 6

- il **numero relativamente limitato** dei partecipanti al corteo e l'uso, da subito, di mezzi di travisamento (vedi c.n.r. III pagina) induce a ritenere che fosse prevedibile lo sviluppo violento della manifestazione;
- l'attuazione di una situazione di grave turbamento dell'ordine pubblico, nel cui ambito sono stati compiuti i fatti di devastazione, è stata possibile per l'**azione coordinata di tutti i manifestanti**;
- l'**aggressività del corteo**, anche prima dell'attuazione delle devastazioni e degli incendi, risulta dagli slogan gridati contro le forze dell'ordine;
- le testimonianze raccolte dai militari attestano concordemente che **il gruppo di una ventina di persone bloccate dai Carabinieri si era staccato dal corteo e non era estraneo alla manifestazione ormai degenerata in vere e propria guerriglia urbana**, nell'ambito della quale vanno inquadrati i singoli episodi di danneggiamento ecc.;
- dalla relazione di servizio dei militari che hanno effettuato l'arresto risulta che queste persone, al momento dell'intervento, **si erano liberate di bastoni, sassi, scudi di protezione e chiodi**;
- sul luogo dell'arresto i militari hanno effettivamente **rinvenuto tali oggetti** utilizzabili per lo scontro con le ff.oo. e per commettere atti di violenza contro persone o cose, oltre a **indumenti idonei al travisamento**: non si vede del resto in quale altro modo quel materiale – indubbiamente ricollegabile alle azioni violente commesse in precedenza – sia stato ivi rinvenuto se non perché portatovi dal gruppo degli arrestati, che aveva quindi necessariamente partecipato in precedenza alla manifestazione, con intenzioni tutt'altro che pacifiche.

2.1. Le riassunte argomentazioni del GIP meritano pieno accoglimento perchè fondate in fatto ed in diritto e non contrastate da valide argomentazioni difensive.

A conferma ed integrazione delle stesse si deve innanzitutto osservare che il caso di specie presenta, in punto di fatto, profili del tutto peculiari che rendono agevole la qualificazione giuridica dei fatti e la valutazione delle responsabilità individuali degli indagati.

Quanto alla valutazione oggettiva dei fatti in sé è sufficiente osservare che la stessa difesa non ha contestato la riconducibilità degli stessi – complessivamente considerati – alle contestate fattispecie di devastazione, incendio, violenza a p.u., ed invero non si vede proprio come potrebbe sostenersi il contrario sol che si consideri come appaiano pacifiche e non contestate le seguenti circostanze:

- alcuni centri sociali avevano programmato per quel giorno l'**occupazione della piazza** ove era stata autorizzata la manifestazione di una formazione di estrema destra, all'evidente fine di **impedirla** (ciò è stato apertamente riconosciuto da alcuni indagati) tanto che proprio a tal fine il corteo si era mosso con largo anticipo (verso le ore 12) rispetto alla manifestazione che doveva essere impedita (fissata per le ore 15);
- il dichiarato intento di contrastare la manifestazione di estrema destra si accompagnava però alla volontà, non solo di **attrezzarsi adeguatamente** in vista di uno **scontro con le ff.oo.**, ma anche di scatenare una vera e propria **guerriglia urbana** con atti di sistematica devastazione anche di obiettivi altamente "simbolici", intesi come modalità veramente efficace di impedimento della manifestazione autorizzata; si può dire in proposito che i fatti parlino da soli, innanzitutto perché sono state devastate un punto elettorale di **Alleanza Nazionale** ed un **negozio Mc Donald**, ma anche perché i **materiali** dei quali si erano "armati" i manifestanti e da loro poi utilizzati (ed in parte rinvenuti sui luoghi teatri degli scontri) dimostrano una deliberata programmazione non solo di atti di resistenza e violenza verso le ff.oo., ma anche di gravissimi fatti di danneggiamento e di incendio: bombe carta confezionate anche con chiodi; bulloni; bottiglie incendiarie; pietre; fumogeni; razzi; grandi quantitativi di chiodi anche a tre

Stes 7

- punte; moschettoni; taniche con liquido infiammabile; bastoni e mazze di tutti i tipi; il tutto unitamente ad una accurata predisposizione di mezzi di travisamento (sciarpe, cappucci, caschi ecc.);
- la stessa **dinamica dei fatti** (non contestata nemmeno dalla difesa) è poi di per sé eloquente: dopo il "concentramento", il corteo si è mosso compatto lungo corso Buenos Aires in direzione di p.zza Oberdan (luogo dove avrebbe dovuto svolgersi il raduno della formazione di estrema destra); come prevedibile aveva trovato lo sbarramento delle ff.oo. che avevano impedito di raggiungere p.zza Oberdan; a quel punto era scattato un piano necessariamente oggetto di una preventiva programmazione: era stata formata una "**barricata**" usando autovetture, oggetto dell'arredo urbano, cassonetti ecc. per contrastare l'intervento delle ff.oo., barriera dietro la quale si erano posti i manifestati quasi tutti armati di bastoni ecc. e travisati; nell'occasione erano state anche bruciate della macchine per creare una barriera di fuoco; la "**barricata**" così come in concreto formata risultava funzionale esclusivamente alla creazione di una sorta di "**zona franca**" preclusa alle ff.oo. per permettere ai manifestanti di darsi - come già sopra accennato - ad atti di distruzione sistematica di vetrine ecc., incendio di autovetture, oltre all'incendio dei locali adibiti a sito di propaganda elettorale di Alleanza Nazionale ed alla devastazione del negozio Mc Donaldi;
 - solo dopo due cariche le ff.oo. erano riuscite ad aggirare la "barricata" ed a rovesciare la situazione a loro favore ed è in questo contesto che si inseriscono i fatti che hanno portato all'arresto di un gruppo di manifestanti **che si erano asserragliati nel civico n. ...**: come emerge in modo inequivoco dalle dichiarazioni rese dai (coraggiosi) testimoni ocula ... (che lavoravano in un negozio sito di fronte al civico ...) e ... (che lavorava all'interno del civico ...), un gruppo di **circa 20 manifestanti, tutti travisati e "armati" di bastoni, sassi, ecc., inseguito dalle ff.oo.**, si era rifugiato nel civico ... (non senza avere prima distrutto una Porsche), davanti al quale vi era **un individuo che tenendo la porta aperta faceva cenno di entrare velocemente per sottrarsi all'inseguimento**; gli operanti erano però sopraggiunti subito dopo e per vincere la resistenza di quanti si trovavano all'interno avevano forzato il portone, notando il gruppo di giovani ancora travisati; a quel punto i predetti si erano liberati dei travisamenti, dei bastoni ecc. ma erano stati poi arrestati dai Carabinieri (v. verb. di arresto ...),
 ... e dei minorenni ...);
 - i fatti descritti dai testimoni trovano un decisivo riscontro in quanti rinvenuti all'interno del civico ... dapprima dai Carabinieri (v. sopra il già citato verbale di sequestro dei CC) e poi - a seguito di un più accurato controllo - ad opera della Polizia (v. sopra il già citato verbale della DIGOS: 10 tra bastoni e mazze, 1 paio di guanti, 6 caschi, 1 coltello, 1 foulard, 1 tira pugni, 2 passamontagna) secondo una dinamica assolutamente lineare che si accorda perfettamente con la concitazione del momento e con la preoccupazione della ff.oo. innanzitutto di arrestare i responsabili (che non va dimenticato erano in un numero consistente) ed eseguire i primi sequestri e solo successivamente di eseguire un più approfondito controllo del luogo; basti solo citare in proposito - a titolo di esempio - la relazione di servizio 11.3.06 del I Battaglione CC Piemonte (f. 439) giunto in ausilio al IV Battaglione CC Mestre che si accingeva ad entrare nel civico 15: in essa si legge che all'interno del cortile veniva trovato un gruppo di 20 persone travisate e variamente "armate", precisandosi che poi a seguito di una minuziosa ricerca all'interno del cortile, parte degli oggetti venivano rinvenuti nascosti all'interno di scatole e sacchi neri;
 - non ha dunque pregio l'osservazione adombrata dalla difesa, secondo la quale vi sarebbe una discrasia tra il materiale indicato nel verbale di sequestro redatto dai CC e

Seh 8

l'affermazione dei testi secondo la quale tutte le persone rifugiatesi all'interno del civico erano travisate e armate, perché al "materiale" indicato in detto sequestro va aggiunto anche quello, indicato nel più volte menzionato verbale della DIGOS oltre che dalla citata relazione di servizio degli stessi CC.

2.2. Ciò posto, in punto di fatto, non par dubbio che nei fatti in contestazione siano ravvisabili gli estremi del reato di devastazione di cui all'art. 419 c.p., tanto più se si considera che - nel caso di specie - si è in presenza di **plurimi e sistematici atti di danneggiamento ed incendio**, sia di **beni mobili** che di **beni immobili**, commessi, in unità di contesto, ai danni di **più soggetti passivi**, con lesione dell'ordine pubblico e grave pericolo per la pubblica incolumità, ingeneranti un gravissimo allarme sociale, essendo i fatti commesso in una zona della città densamente abitata e frequentata - nelle ore in cui sono avvenuti i fatti - da numerose persone, di tutte le età, recatesi nei molti esercizi pubblici presenti nella zona, ignare di quanto stava per accadere.

Il punto non merita ulteriori approfondimenti anche perché dalla più recente più giurisprudenza del S.C. emerge che reato di cui all'art. 419 c.p. è stato ravvisato in fatti di plurimi danneggiamenti di gravità ed estensione di gran lunga minore rispetto quelli oggetto del presente processo. Si veda in proposito **Cass. I 16.4.2004 Marzano, Rv. 228133: Integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 c.p., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso.** (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004); e ancora **Cass. I 8.3.2001 Mazzotta Rv. 219899: Il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 c.p. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico.** (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall'aggressione indiscriminata alle forze dell'ordine).

Corretta appare poi la contestazione del concorrente reato di **incendio** (art. 423 c.p.) (reato pacificamente concorrente con il reato di devastazione) che ebbe a riguardare - come contestato - la "barricata" approntata dai manifestanti, varie autovetture andate completamente distrutte, nonché i locali adibiti a sito di propaganda elettorale di Alleanza Nazionale, addirittura con estensione dell'incendio anche all'appartamento sovrastante, il tutto in un contesto urbano caratterizzato da alti edifici, spazi ristretti, presenza di numerosi veicoli facilmente aggredibili dalle fiamme.

Quanto infine al reato di **violenza e minaccia a p.u.** (art. 336 c.p.) lo stesso appare pacificamente integrato ~~integrato~~ dalla programmata e collettiva condotta violenta tesa a contrastare l'azione delle ff.oo. come dettagliatamente specificato nel capo di incolpazione.

 9

Altrettanto pacifica (e non contestata) è la sussistenza delle aggravanti indicate nei capi di incolpazione.

2.3. Venendo al problema della valutazione degli elementi indicativi del **concorso dei singoli indagati** nei reati in esame, si deve osservare in termini generali che una corretta impostazione del problema deve muovere dalla considerazione delle peculiarità, nel caso di specie, dell'esecuzione dei reati di **devastazione** (ed incendio) e del reato di **violenza a p.u.**: trattasi di reati realizzati da una **azione collettiva**, necessariamente richiedente il coinvolgimento di una **pluralità di soggetti**, "equipaggiati" con strumenti di offesa e difesa adeguati a portare la distruzione (anche con l'incendio) di plurimi obiettivi mobili ed immobili ed a fronteggiare le ff.oo., operanti in **modo coordinato**.

Il **fatto di reato** concretamente posto in essere, rispetto al quale va posto il problema di **concorso di persone**, è dunque un **fatto complesso**, in relazione al quale non ha senso richiedere la diretta partecipazione di ogni indagato ad ognuno dei singoli episodi di danneggiamento ecc., l'insieme dei quali solamente vale ad integrare le fattispecie di devastazione o di resistenza così come contestati, vale a dire come fatti collettivi.

Se, come nel caso di specie, per contrastare l'azione delle ff.oo. i manifestanti formano una "barricata", la incendiano, lanciano oggetti, ecc. non ha senso porsi un problema di concorso nei singoli che compongono tale vicenda criminosa: ben può aversi infatti concorso nel reato quando un soggetto apporta il proprio singolo apporto causale al fatto complessivamente considerato, con la consapevolezza che la propria condotta costituisce un contributo al fatto secondo una divisione di compiti necessariamente richiesta dalla complessità dell'azione criminosa posta in essere, un'azione che esige **anche** la sola presenza di persone che si rifiutano di ottemperare all'ordine di sgombero e di fatto sorvegliando e ostacolando l'intervento delle forze dell'ordine consentono agli altri di impegnarsi più direttamente in specifici atti di danneggiamento e violenza.

E ancora: se un manifestante — come nel caso di specie — resta a "presidiare" una "barricata" che impedisce l'intervento delle forze dell'ordine (o blocca l'accesso dei vv. ff.) sapendo che questo è funzionale alla realizzazione di atti di devastazione nella "zona franca" così creata, sicuramente concorre nel reato di devastazione anche se lui non realizza personalmente alcun danneggiamento.

Quanto ora esposto non fa che ribadire e applicare alle peculiarità del caso di specie il consolidato orientamento giurisprudenziale, che precisa come la fattispecie concorsuale non sia incentrata sul previo concerto tra i concorrenti, bensì sul fatto che ciascuno di essi agisce per una **finalità unitaria** con la **consapevolezza del ruolo svolto dagli altri** e con la **volontà di agire in comune** (ex plurimis Cass. VI 10.7.2003 D'Amico, Rv 227321; Cass. VI 21.3.2003, Salamone, Rv. 225935).

3. ... In applicazione degli esposti principi è agevole osservare come nel caso di specie si sia in presenza di una vicenda criminosa che fin dall'inizio era stata programmata **in vista della realizzazione di uno scontro con le ff.oo.** al fine di poter occupare la p.zza Oberdan ed impedire la manifestazione dell'estrema destra, nonché **al fine di portare devastazione e colpire anche obiettivi altamente "simbolici"**: parlano inequivocabilmente in tal senso l'imponente attrezzatura di offesa e difesa della quale era dotato il gruppo (peraltro numericamente limitato, ma compatto ed agguerrito).

Di più: è lo stesso svolgimento dei fatti che per così dire parla da solo, a testimoniare l'esistenza di una **lucida strategia di devastazione**: mentre alcuni dimostranti formavano e presidiavano la "barricata" che impediva l'intervento delle ff.oo. altri potevano abbandonarsi indisturbati alla devastazione nella parte retrostante, incendiando autovetture, infrangendo vetrine, distruggendo il Mc Donald ed incendiando il punto elettorale di Alleanza Nazionale, il tutto approfittando anche di apporti collaterali ulteriori quali il

blocco dei mezzi dei vv. ff. e di altre autovetture (si vedano ad es. le ammissioni rese dall'indagato 3: "ho spostato due cassonetti per impedire il passaggio delle macchine").

Nella verifica del quadro indiziario del concorso dei singoli indagati nei reati in contestazione si dovrà dunque tenere conto degli esposti principio, in forza dei quali appare inconferente ad es. l'affermazione che alcuni degli indagati non risultano essere stati notati compiere personalmente atti di danneggiamento, non dovendosi ricercare - come detto - il collegamento con i singoli e specifici atti costitutivi della complessa fattispecie di devastazione e resistenza, ma il collegamento ex art. 110 c.p. con il fatto di reato in contestazione, complessivamente considerato.

Sulla base di tali criteri appare agevole la valutazione della posizione dei singoli indagati e della ricorrente in particolare. Da quanto sopra esposto (v. soprattutto le plurime ed univoche testimonianze acquisite agli atti) emerge infatti che questi (arrestato all'interno del civico 15) faceva parte di un **gruppo di manifestanti** che avevano partecipato attivamente alla manifestazione con piena consapevolezza ed attiva adesione ai reali obiettivi della stessa, **come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati** (e ciò è dimostrato da quanto sequestrato da CC e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.) e praticamente tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moscettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati), sicché già questo smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto. Vero è invece che - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico 15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile giovandosi addirittura dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle ff.oo.

Se già questo ben può fondare - quanto meno a livello gravemente indiziario - l'affermazione del concorso dell'indagata nei reati in contestazione, stante il ruolo attivo svolto nel corso della manifestazione **rivelato dal contesto in cui è avvenuto l'arresto** della indagata, gli altri elementi acquisiti al processo non fanno altro che confermare tale prospettazione, portando una conferma decisiva del quadro indiziario.

In particolare l'esame dei **fotogrammi** degli fatti: ...
(grazie all'...